

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

tivamente a questo progetto di legge, avrebbe pure manifestato tale desiderio, ma veduto che avremmo potuto incontrare delle difficoltà acciò riuscisse cangiata in una legge definitiva, inquantochè giova accettare la situazione fatta già dal Senato, ebbe pure a recedere da questo desiderio, ravvisando come vi sia a sufficienza del buono nel progetto stesso perchè non si debba più oltre esitare nell'accettarlo.

A maggiore tranquillità dei dubbi dell'onorevole Maffei, osserverò appunto quale significazione speciale deve avere per esso il fatto che egli giustamente ricordò, che cioè l'onorevole relatore del progetto della legge forestale forma parte precisamente anche della Commissione per il presente progetto di legge, ed egli stesso, al quale non era sfuggita in massima una simile considerazione, ravvisò come, considerata la cosa sotto tutto il suo complesso, fosse pure conveniente che venisse votato separatamente questo progetto di legge.

Io insisto quindi nel pregarlo a non voler fare una questione speciale di ciò.

MAFFEI. Mi permetto di fare osservare che l'articolo 521 del Codice, di cui parlò l'onorevole Englen, si riferisce a servitù da introdursi sopra i fondi, mentre qui ora noi ci occupiamo di servitù da affrancarsi.

Quella disposizione (forse inopportunamente) introdotta nell'articolo 6 della legge forestale, non può avere relazione coll'attuale progetto in discussione.

I modi che l'onorevole relatore faceva notare essere stati introdotti per facilitare l'affrancazione delle servitù gravanti sui fondi demaniali, e consistenti nella facoltà di cedere una porzione del terreno in compenso delle servitù medesime, trovo che sono soddisfacentissimi, e mi sembra che non ci sarebbe nessuna difficoltà perchè potessero essere applicati anche alle affrancazioni delle proprietà private. Tanto è vero che io nello studiare questo progetto di legge e gli emendamenti che, secondo il mio modo di vedere, potevano esserci introdotti, avevo riscontrata buona quella disposizione, che non aveva per nulla trovato necessario di cambiarla.

Io d'altronde non insisterò più nel richiedere che questa legge si estenda oltre i limiti, nei quali l'ha voluta restringere il ministro che l'ha presentata.

Mi rincresce che non sia presente l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, perchè io credo che la contrarietà della Commissione e quella dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, per ammettere la mia proposta, più che un'opposizione vera e propria a quanto io ho so-

stenuto, debba considerarsi come un riguardo giustamente dovuto al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale ha creduto di presentare disposizioni identiche in due leggi separate, e che, trovandosi ora assente dalla Camera, non può dichiarare se consenta di riunire le suddette due leggi in una sola come io avrei desiderato.

Per conseguenza non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, n° 283, serie 2ª, dovranno farne la dichiarazione, corredata dei titoli giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia.

« Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non faranno la dichiarazione, incorrono, esercitandoli, in una ammenda da lire 5 a 25 a profitto del demanio; passato l'anno, consideransi decaduti. »

CONSIGLIO. L'articolo 1 nella parte seconda dispone che « coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non faranno la dichiarazione, incorrono, esercitandoli, in un'ammenda da lire 5 a 25 a profitto del demanio; passato l'anno consideransi decaduti da ogni diritto. »

Ora, sin da quando si discuteva questo progetto negli uffici, ci fu fatta da molti opposizione, perchè sembrava questo termine troppo breve. Anche nella Commissione, secondo la relazione, vi è stata una minoranza che ha sostenuto doversi presentare un emendamento col quale si stabilisse che, invece del termine di sei mesi, per l'ammenda si prescrivesse quello di un anno, e quello della prescrizione fosse portato da un anno a 18 mesi.

Il relatore nella sua relazione dice la ragione che presentavano coloro i quali volevano questo emendamento. Essa era che in questo breve periodo poteva darsi che taluno utente si trovasse all'estero, e potrebbe in questo tempo non solo pagare una multa, ma forse vedersi prescritto il diritto.

L'onorevole relatore osserva che questo pericolo non può esservi, imperocchè questo diritto non appartiene a singole persone, ma a corpi collettivi.

Però debbo far osservare all'onorevole relatore che questo egli non può affermarlo, perchè, se fosse veramente così, io domando: perchè mettere nella legge l'articolo 1? L'articolo 1 infatti dice: « Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti d'uso sui boschi demaniali. »

Ora per me la locuzione di questo articolo non vuol dire altro che i singoli individui; ed appunto il Ministero con questo articolo si è preoccupato